

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3680

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAMBRUOSO, MATARRESE, VARGIU

Modifica all'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente l'autorizzazione richiesta per le attività di raccolta, gestione e recupero dei rifiuti svolte dall'impresa produttrice o responsabile dell'immissione in commercio

Presentata il 17 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale », sanziona, prevedendo una specifica contravvenzione, chiunque effettui attività di raccolta e di recupero di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. La norma, così come formulata, crea una serie di problemi poiché con riguardo alla raccolta e al recupero di alcune tipologie di rifiuti (si pensi, ad esempio, a quelli individuati « quali cartucce di *toner* per stampanti *laser*, cartucce di stampanti *inkjet* e cartucce di nastri per stampanti ad aghi », ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 ottobre

2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2008) ogni singolo esercizio commerciale, affiliato alla società concedente in virtù di un accordo di *franchising*, dovrebbe attivarsi per richiedere di volta in volta un'autorizzazione *ad hoc* per la sola e mera raccolta dei rifiuti provenienti dall'acquirente-cliente finale con un aumento esponenziale delle autorizzazioni richieste su tutto il territorio (per il solo comparto delle cartucce, ad esempio, si tratterebbe di circa 10.000 richieste in più). Tale rigida interpretazione non solo non semplifica la procedura di concessione dell'autorizzazione in capo al concedente, ma obbliga ogni singolo concessionario ad attivarsi per otte-

nerla al fine della mera raccolta dei rifiuti da parte del singolo cliente.

La disposizione citata provoca, pertanto, effetti negativi sia dal punto di vista ambientale, poiché, in caso di mancata richiesta o diniego di autorizzazione in favore di un esercizio commerciale, di fatto ostacola il corretto e celere smaltimento dei rifiuti (accade spesso che l'acquirente-cliente finale non potendo restituire al venditore un rifiuto inquinante lo disperda riponendolo indistintamente nei raccoglitori urbani senza possibilità di recupero), sia per quanto riguarda le procedure amministrative, gli adempimenti e i costi ai quali sarebbero sottoposti gli esercenti.

Giova ricordare al riguardo che proprio il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per favorire le buone pratiche in tema di tutela ambientale, ha elaborato normative *ad hoc* prevedendo, ad esempio, con il già citato decreto 22 ottobre 2008 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *s-bis*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti, «l'opportunità di individuare delle procedure amministrative semplificate per il recupero della categoria di rifiuti individuati quali cartucce di *toner* per stampanti *laser*, cartucce di stampanti *inkjet* e cartucce di nastri per stampanti ad aghi»; o ancora prevedendo, con il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 277, la semplificazione degli adempimenti sulla documentazione di impatto acustico, di cui all'articolo 8 della legge n. 447 del 1995, che ha avuto il merito di esonerare gli esercizi commerciali al dettaglio dall'obbligo di produrre tale documentazione. Risultato: oggi più di un milione e mezzo di piccole imprese a bassa rumorosità ha beneficiato di questa semplificazione burocratica risparmiando anche sulle spese che ne derivavano.

La presente proposta di legge pertanto, modificando l'articolo 188 del decreto legislativo n. 152 del 2006, reca una precisazione necessaria per la corretta indivi-

duazione delle responsabilità nella gestione dei rifiuti prevedendo che il titolare dell'impresa produttrice o di immissione in commercio del prodotto deve richiedere la prescritta autorizzazione in capo alla sola impresa, anche quando le attività di deposito, raccolta e recupero del prodotto, alla fine del suo ciclo di vita, sono attuate per mezzo di soggetti terzi affiliati o in qualsiasi modo riferibili all'impresa.

La proposta di legge è, peraltro, in linea con le finalità individuate dall'articolo 178-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 che rinvia ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per stabilire «le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo», nonché con la direttiva 2008/98/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che all'articolo 15, sulla responsabilità della gestione dei rifiuti, prevede espressamente che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale (...) provveda personalmente al trattamento dei rifiuti». Al riguardo anche la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, ribadisce all'articolo 5 il principio per cui occorre che «i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno»; ciò è peraltro in linea con quanto disposto dall'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla definizione di «deposito temporaneo», inteso come «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area

in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

Nonostante i diversi tentativi effettuati per garantire una corretta interpretazione dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, appare oggi più che mai evidente la necessità di definire meglio il concetto di responsabilità nella gestione dei rifiuti e di individuare i reali destinatari delle norme sanzionatorie in caso di svolgimento di tale attività senza le prescritte autorizzazioni. Il perdurare di questo problema, come già rilevato, ha causato, nel corso del tempo, un enorme dispersione di rifiuti che non sono mai stati correttamente smaltiti: si pensi, ad

esempio, che nell'arco di un anno solare sono prodotti o commercializzati 6 milioni di cartucce e che l'attuale «incertezza normativa e procedimentale» ne ha, di fatto, impedito il recupero (essendo questi rifiuti rigenerabili e ricaricabili) nella misura circa dell'80 per cento, ossia ben 9.600.000 cartucce in soli due anni.

Attraverso la modifica proposta si intende rispondere a tutte le necessità evidenziate dai produttori, dai loro negozi affiliati e dagli acquirenti-clienti finali, nel rispetto dell'ambiente con un corretto recupero dei rifiuti privilegiando il loro riutilizzo e, al contempo, diminuendone l'impatto ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Per le attività di raccolta, deposito e recupero dei rifiuti di prodotti messi in commercio, svolte al termine del loro ciclo di vita per i fini di cui all'articolo 178-*bis* dall'impresa produttrice o responsabile dell'immissione in commercio, anche se attuate per mezzo di soggetti terzi a questa affiliati o ad essa comunque riferibili, è sufficiente la sola autorizzazione rilasciata all'impresa medesima ».

